



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale OmL AgriAliForm

del 19 novembre 2025

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹
sulla formazione professionale (LFPr),

decreta:

Art. 1

È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Campo professionale dell'agricoltura e del setore equino (OmL AgriAliForm)» conformemente al regolamento del 21 febbraio 2025² allegato.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 412.10

² Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Allegato
(Art. 1)

**Regolamento
sul fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione
del mondo del lavoro «Campo professionale dell'agricoltura
e del settore equino (OmL AgriAliForm)»**

Sezione 1: Denominazione e scopo

Art. 1 Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione «OmL AgriAliForm» un fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Campo professionale dell'agricoltura e del settore equino (OmL AgriAliForm)» ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del ramo professionale rappresentato dall'OmL AgriAliForm.

² Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, attive nei settori rappresentati dall'OmL AgriAliForm. Segnatamente si tratta di:

- a. aziende agricole;
- b. aziende agricole specializzate come le aziende orticole, frutticole e viticole;

³ RS 412.10

-
- c. aziende di vinificazione e imbottigliamento;
 - d. aziende che detengono o impiegano equidi, formano gli utenti, svolgono terapia con gli equidi o forniscono servizi per, di, relativi a, o con gli equidi.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base o della formazione professionale superiore:

- a. completamento riconosciuto di una formazione professionale di base a livello di diploma AFC (comprese le specializzazioni e indirizzi) come:
 - 1. Agricoltrice/Agricoltore;
 - 2. Orticoltrice/Orticoltore;
 - 3. Frutticoltrice/Frutticoltore;
 - 4. Vitivinicoltrice/Vitivinicoltore;
 - 5. Professionista del cavallo;
 - 6. Cavallerizza/cavallerizzo;
 - 7. Palafreniera/palafreniere;
 - 8. Fantina/Fantino da corsa.
- b. completamento riconosciuto di una formazione professionale di base a livello di CFP (inclusi indirizzi) come:
 - 1. Addetta/Addetto alle attività agricole;
 - 2. Custode di cavalli
- c. completamento riconosciuto di una formazione professionale superiore come:
 - 1. Agricoltrice/Agricoltore con attestato professionale federale;
 - 2. Agricoltore diplomato con maestria federale;
 - 3. Orticoltrice/Orticoltore con maestria federale;
 - 4. Frutticoltrice/Frutticoltore con attestato professionale federale;
 - 5. Frutticoltrice/Frutticoltrice con maestria federale;
 - 6. Avicoltrice/Avicoltore con maestria federale;
 - 7. Viticoltrice/Viticoltore con attestato professionale federale;
 - 8. Viticoltrice/Viticoltore con maestria federale;
 - 9. Cantiniera/Cantiniere con attestato professionale federale;
 - 10. Cantiniera/Cantiniere con maestria federale;
 - 11. Contadina diplomata/Responsabile di economia domestica con attestato professionale federale;
 - 12. Contadina diplomata/Responsabile di economia domestica;
 - 13. Cavallerizza/Cavallerizzo classe 1;
 - 14. Cavallerizza/Cavallerizzo con attestato professionale;
 - 15. Maestra di equitazione diplomata/Maestro di equitazione diplomato;

-
16. Specialista del settore cavallo con attestato professionale federale;
 17. Esperta/Esperto del settore del cavallo con diploma federale

² Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1, lettere a-c. Inoltre, è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 7

Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento delle seguenti misure:

- a. sviluppo, mantenimento e attualizzazione di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; tale sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, misure di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling. Esso include:
 1. le ordinanze sulla formazione professionale di base e i regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore,
 2. documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua,
 3. procedure di valutazione e qualificazione nei programmi di formazione supervisionati dall'OmL AgriAliForm e dall'OmL Mestieri legati al cavallo, coordinamento e supervisione delle procedure, compresa la garanzia di qualità,
 4. oneri per le procedure di qualificazione riconosciute,
 5. promozione e rafforzamento dell'offerta di posti di apprendistato,
 6. formazione e aggiornamento delle formatrici e dei formatori professionali, così come delle istruttrici e degli istruttori dei corsi interaziendali,
 7. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'OmL AgriAliForm, dai suoi soci e dalle associazioni partner. I soci e le associazioni partner sono definiti nello statuto dell'OmL AgriAliForm.

-
- b. pianificazione, organizzazione e attuazione dei corsi interaziendali;
 - c. reclutamento e promozione delle nuove leve in tutti i settori della formazione professionale;
 - d. promozione della formazione professionale superiore.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 8 Obbligo di contribuzione

Le aziende soggette al fondo versano contributi per raggiungere gli scopi del fondo stesso.

Art. 9 Base di calcolo per le aziende agricole e per le aziende agricole specializzate (art. 4, lett. a e b)

¹ La base per il calcolo dei contributi delle aziende agricole e delle aziende agricole specializzate (art. 4, lett. a e b) è la superficie dell'azienda o della parte di azienda.

² È inoltre possibile riscuotere un contributo di base per ogni azienda.

³ Per la riscossione dei contributi viene usata la chiave di finanziamento dell'Unione Svizzera dei Contadini (USC).

⁴ La base dati è costituita dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dell'Ufficio federale di statistica (UST).

⁵ Le aziende agricole devono versare anche il contributo delle aziende ippiche ai sensi dell'articolo 11 se dispongono di strutture permanenti per la formazione e l'allenamento (ossia aree con superfici apposite per l'equitazione e l'esercizio) e di infrastrutture edificate (come spogliatoi, locali appositi, sale attrezzi) e le utilizzano direttamente o con il proprio personale per l'esercizio commerciale delle attività tipiche del settore degli equidi, ad eccezione dell'allevamento.

⁶ La messa a disposizione di infrastrutture a utenti esterni all'azienda non costituisce un obbligo di pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 12, capoverso 1, lettera c.

Art. 10 Base di calcolo per le aziende di vinificazione e imbottigliamento (art. 4 lett. c)

¹ Per le aziende di vinificazione e imbottigliamento (art. 4, lett. c), i contributi sono riscossi per azienda, calcolati in base alla quantità di vino prodotto o imbottigliato.

² La base di calcolo consiste nei dati forniti dall'ente di controllo ai sensi dell'articolo 36 dell'ordinanza sul vino del 14 novembre 2007⁴.

Art. 11 Base di calcolo per le aziende di economia equina (art. 4 lett. d)

¹ Per le aziende o parti di aziende dell'economia equina vengono riscossi un contributo aziendale e un contributo per tutti gli equidi detenuti nell'azienda (art. 4 lett. d).

² Il contributo viene calcolato sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda. Se un'azienda si rifiuta di fare la dichiarazione, sarà valutata a discrezione (art. 16 capo-verso 4 lett. e).

Art. 12 Contributi

¹ I contributi annuali ammontano al massimo a:

- a. per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate, così come per le parti di aziende: 8 franchi all'ettaro;
- b. per le aziende o parti di aziende che si occupano di produzione e imbottigliamento di vino: 0,5 franchi per ettolitro di vino prodotto o imbottigliato;
- c. per le aziende o parti di aziende dell'economia equina: 250 franchi per azienda o parte di azienda e 10 franchi per equide;
- d. un eventuale contributo di base ammonta a un massimo di 100 franchi per azienda, fatta salva la lettera c.

² L'importo dei contributi di cui al capoverso 1 è determinato annualmente dall'OmL AgriAliForm.

³ Le aziende individuali sono tenute a versare i contributi.

⁴ I contributi devono essere versati annualmente.

⁵ Il termine di pagamento per tutte le fatture ai sensi del capoverso 1, lettere b e c, è di 30 giorni dalla data di fatturazione. L'interesse di mora è del 5 per cento a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Al secondo sollecito viene addebitata una tassa amministrativa di 50 franchi.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda o parte di un'azienda che desidera essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

² L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale.

Art. 14 Limitazione delle entrate

¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

⁵ RS 412.101

² Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 15 Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm

¹ Il Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

² Assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina della/del Presidente e dei membri della Commissione del fondo;
- b. designazione del segretariato del fondo;
- c. emanazione di un regolamento esecutivo;
- d. approvazione del bilancio e dei conti del fondo per la formazione professionale;
- e. assegnazione dei fondi in base al catalogo delle prestazioni e determinazione della quota per la costituzione di riserve;
- f. decisioni sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

Art. 16 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

² È composta al massimo da 8 membri e una/un Presidente.

³ Si costituisce da sola.

⁴ In particolare si occupa:

- a. della supervisione del segretariato del fondo;
- b. della supervisione dei compiti del segretariato dell'OmL Mestieri legati al cavallo di cui all'articolo 18;
- c. della preparazione del bilancio da sottoporre al Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm;
- d. dell'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- e. della determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;
- f. dell'esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

Art. 17 Segretariato del fondo

¹ I compiti non espressamente assegnati al Comitato direttivo o alla Commissione del fondo sono svolti dal segretariato del fondo.

² Il segretariato del fondo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

³ È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento dei contributi ai fornitori di prestazioni, fatto salvo l'articolo 18, capoverso 2.

Art. 18 Segretariato dell'OmL Mestieri legati al cavallo

¹ Il segretariato dell'OmL Mestieri legati al cavallo registra gli indirizzi delle aziende dell'economia equina (art. 4, lett. d).

² È responsabile della riscossione dei contributi da parte delle aziende di economia equina e del pagamento delle prestazioni in conformità all'articolo 7.

Art. 19 Presentazione dei conti, revisione e contabilità

¹ La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo. La presentazione del conto comprende il bilancio, il conto economico, l'allegato e il rapporto sulle prestazioni.

² I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'associazione OmL AgriAliForm da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁶.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 20 Vigilanza

¹ Il fondo è soggetto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 della LFPr.

² I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per valutazione.

Sezione 6:**Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale
e scioglimento****Art. 21** Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato direttivo nella sua seduta del 21 febbraio 2025 in virtù dell'articolo 2 dello statuto del 30 novembre 2012 dell'OmL AgriAliForm.

⁶ RS 220

Art. 22 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 23 Scioglimento

¹ Se lo scopo del fondo non può più essere raggiunto o se la base giuridica non è più valida, il Comitato direttivo dell'OmL AgriAliForm scioglie il fondo con l'approvazione della SEFRI.

² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

Art. 24 Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale del 18 giugno 2017 dell'OmL AgriAliForm.

Brugg/Losanna, 21 febbraio 2025

OmL AgriAliForm:

Loïc Bardet, Presidente
Petra Sieghart, Direttrice

